



COMUNICATO UFFICIALE N. 234
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 206/AA e n. 207/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano RISALITI, Guido RISALITI e della società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO RISALITI, in qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l., dal 10/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della US Sestri Levante 1919 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, con riferimento a Risaliti Guido, già titolare del 8,47% del capitale sociale dell'US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 9,47% del capitale sociale, e quindi per l'effetto detentore del 17,94% del capitale sociale, sul deposito della documentazione concernente le referenze bancarie attestanti i requisiti di solidità finanziaria in quanto pervenuta, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., ancorché integrata a seguito dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio in data 15 marzo 2024, dall'ulteriore documentazione afferente ai requisiti di solidità finanziaria trasmessa in data 28 marzo 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso ai sensi dell'art. 20-bis, 8° comma, delle N.O.I.F.;

In qualità di Socio della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l. già titolare del 51,08% del capitale sociale dell'US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 21,84% del capitale sociale, e quindi per l'effetto detentore del 72,92% del capitale sociale, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., l'attestazione di Banca Generali Private e per aver in data 28/03/2024 entro l'ulteriore termine di 15 giorni concesso dalla COAPS in data 15/03/2024 ai sensi dell'art. 20bis delle NOIF l'attestazione con quale la Banca Generali Private ha chiarito come la classe AA identifichi i "clienti che non sono cattivi pagatori e non hanno segnalazione in Centrale dei Rischi;

GUIDO RISALITI, in qualità di Socio della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l. già titolare del 8,47% del capitale sociale dell'US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 9,47% del capitale sociale, e quindi per l'effetto detentore del 17,94% del capitale sociale, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., ancorché integrata a seguito dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio in data 15 marzo 2024, dall'ulteriore documentazione afferente i requisiti di solidità finanziaria trasmessa in data 28 marzo 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso ai sensi dell'art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.;

US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano RISALITI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, e dal Sig. Guido RISALITI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano RISALITI, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Guido RISALITI, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 61 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Dario CAFFARATTI, Mistral REVELLO, Edoardo FORNERO, Mattia CARONE e della società USD LUSERNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DARIO CAFFARATTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Luserna, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Mistral Revello, Edoardo Fornero e Mattia Carone, all'epoca dei fatti tesserati per la società F.C.D. Torre Pellice, di partecipare il giorno 11 giugno 2024 ad una seduta di allenamento presso le strutture della società dallo stesso rappresentata in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice; gli stessi calciatori, poi, sono stati tesserati per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

MISTRAL REVELLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

EDOARDO FORNERO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

MATTIA CARONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C.D. Torre Pellice, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 11 giugno 2024, preso parte ad un allenamento presso le strutture della società U.S.D. Luserna in assenza di autorizzazione e nulla osta da parte della F.C.D. Torre Pellice, società per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti; lo stesso calciatore, poi, si è tesserato per la U.S.D. Luserna nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025;

USD LUSERNA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Dario Caffaratti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dario CAFFARATTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD LUSERNA, e dai Sigg. Mistral REVELLO, Edoardo FORNERO e Mattia CARONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Dario CAFFARATTI, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mistral REVELLO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Edoardo FORNERO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Mattia CARONE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD LUSERNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina